



PRIULA

CONSIGLIO DI BACINO
DI TREVISO

STATUTO

DEL CONSIGLIO DI BACINO

PRIULA

(rep. 83843, raccolta n. 31 | 28, Studio Notaio Paolo Talice, in Treviso)

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, (TV)

INDICE

Parte I.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del Consiglio di Bacino.....	3
Art. 2 - Enti locali partecipanti	4
Art. 3 - Costituzione del Consiglio di Bacino.....	5
Art. 4 – Durata e scioglimento del Consiglio di Bacino.....	5
Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento	6
Art. 6 - Quote di partecipazione	6
Parte II	8
Art. 7 - Organi del Consiglio di Bacino.....	8
Art. 8 - Composizione e durata dell'Assemblea di Bacino	8
Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea di Bacino.....	8
Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino	10
Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato di Bacino.....	11
Art. 12 - Attribuzioni del Comitato di Bacino	12
Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino	12
Art. 14 – Presidente del Consiglio di Bacino	12
Art. 15 – Direttore del Consiglio di Bacino.....	13
Art. 16 - Ufficio del Consiglio di Bacino	14
Art. 17 - Disposizioni finanziarie.....	15
Art. 18 – Revisione economico finanziaria.....	15
Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali.....	15
Art. 20 - Rinvio	17

Parte I

Art. I - Oggetto e finalità del Consiglio di Bacino

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "DESTRA PIAVE", convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nel presente atto: esso contiene le norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino, fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Dopo la costituzione del Consiglio di Bacino "PRIULA", gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e in tema di bonifica dei siti inquinati attraverso tale Consiglio, in conformità alla legislazione vigente e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione del bacino territoriale devono essere svolte garantendo:
 - a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
 - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
 - c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa nonché per l'adozione di una tariffa unica di bacino, differenziata esclusivamente per eventuali standard aggiuntivi a livello comunale;
 - e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi;
 - f) la promozione della cultura e della sensibilità ambientale nelle comunità locali di riferimento.
4. Il Consiglio di Bacino, adotta gli atti previsti dall'art. 34, comma 20 e seguenti del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e garantisce, nell'interesse dei Comuni e dei cittadini-utenti, la continuità e la qualità dei servizi pubblici.
5. Il Consiglio di Bacino, quale forma associativa prevista dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 per l'esercizio unitario delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e come tale competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, può svolgere anche le competenze amministrative relative ad altri servizi pubblici locali o attività di interesse dei Comuni partecipanti, provvedendo alla relativa organizzazione

e affidandone l'esecuzione con le procedure di legge. Relativamente alle competenze assegnate al Consiglio di Bacino in materie ulteriori rispetto a quella dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il Consiglio di Bacino può esercitare le competenze di organizzazione e controllo diretto anche con riferimento alle seguenti attività di interesse dei Comuni partecipanti: servizi integrati cimiteriali comprensivi del servizio di cremazione; gestione e/o manutenzione del verde pubblico e disinfezione; servizi legati all'informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la pianificazione, cura e controllo del territorio. Le ulteriori competenze di cui al presente comma 5 vengono attivate previa apposita delibera dell'Ente locale aderente.

6. Il Consiglio di Bacino esercita tutte le competenze in tema di organizzazione e controllo dei servizi. A tal fine, le società di gestione in house del servizio pubblico sono partecipate e controllate dal Consiglio di Bacino quale apparato amministrativo operante nell'interesse dei Comuni ricompresi e loro forma di cooperazione unitaria. Non sono ammesse forme duplicative di gestione, indirizzo e di controllo del servizio pubblico e del gestore; a tal fine il Consiglio di Bacino approva l'apposito regolamento di garanzia.
7. Nell'esercizio delle competenze in tema di organizzazione e controllo dei servizi, competono al Consiglio di Bacino la potestà sanzionatoria ex art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quella espropriativa ai sensi di legge.

Art. 2 - Enti locali partecipanti

In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono al Consiglio di bacino "PRIULA" i seguenti comuni: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO S. MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CRESPIANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, RESANA, RIESE PIO X, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE E ZERO BRANCO, di seguito indicati come "enti locali partecipanti".

Art. 3 - Costituzione del Consiglio di Bacino

1. Il Consiglio di Bacino viene costituito mediante integrazione dei preesistenti Consorzi Intercomunale Priula e Consorzio Azienda intercomunale di Bacino Treviso Tre, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 52/2012.
2. Il Consiglio di Bacino denominato "PRIULA" ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo nonché le altre competenze facoltativamente associate dagli Enti locali partecipanti ai sensi del precedente articolo 2.
3. Il Consiglio di Bacino ha sede a Fontane di Villorba (TV) in Via Donatori del Sangue n. 1.
4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la convenzione e statuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della legge regionale 52/2012, entro trenta giorni dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.
5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione di tale convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
6. Con il perfezionamento dell'integrazione di cui al precedente comma 1, il Consiglio di bacino subentra nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
7. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite al Consiglio di bacino l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
8. Al Consiglio di Bacino si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili. Il Consiglio di Bacino si attiene agli adempimenti di cui all'art. 114, comma 5-bis del citato d.lgs. n. 267 del 2000. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva gli atti fondamentali di cui all'art. 114, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, formati e proposti nei termini di legge dagli organi esecutivi e gestionali del consiglio stesso.

Art. 4 – Durata e scioglimento del Consiglio di Bacino.

1. Il Consiglio di Bacino regolato dal presente atto ha durata di venti anni a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto di integrazione dei Consorzi e può essere prorogato per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.
2. Il Consiglio di Bacino può essere sciolto anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stato costituito.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per l'operatività del Consiglio di Bacino è il comune di Trevignano nella persona del vicesindaco ing. Franco Bonesso.

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio di Bacino sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal Consiglio di Bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. Tali quote sono stabilite come segue:

Comune	Popolazione legale ultimo censimento ISTAT	Millesimi base abitanti
ALTIVOLE	6.720	12
ARCADE	4.366	8
ASOLO	8.952	16
BORSO DEL GRAPPA	5.913	11
BREDA DI PIAVE	7.750	14
CAERANO DI SAN MARCO	7.941	15
CARBONERA	11.135	21
CASALE SUL SILE	12.722	23
CASIER	11.018	20
CASTELCUCCO	2.189	4
CASTELFRANCO VENETO	32.894	61
CASTELLO DI GODEGO	7.013	13
CAVASO DEL TOMBA	2.996	6
CORNUDA	6.217	11
CRESPANO DEL GRAPPA	4.713	9
CROCETTA DEL MONTELLO	6.029	11
FONTE	6.019	11
GIAVERA DEL MONTELLO	5.144	9
ISTRANA	9.041	17
LORIA	9.097	17
MASER	4.962	9
MASERADA SUL PIAVE	9.293	17
MONASTIER DI TREVISO	4.087	8
MONFUMO	1.442	3
MONTEBELLUNA	30.765	57
MORGANO	4.362	8
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	6.854	13
PADERNO DEL GRAPPA	2.169	4
PAESE	21.432	39
PEDEROBBA	7.573	14
PONZANO VENETO	12.194	22
POSSAGNO	2.195	4
POVEGLIANO	5.052	9
PREGANZIOL	16.772	31
QUINTO DI TREVISO	9.745	18
RESANA	9.290	17
RIESE PIO X	10.858	20
RONCADE	14.037	26
SAN BIAGIO DI CALLALTA	13.039	24
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.391	14
SILEA	9.923	18
SPRESIANO	11.659	21
SUSEGANA	11.702	22
TREVIGNANO	10.565	19
TREVISO	81.014	149
VEDELAGO	16.434	30
VILLORBA	17.883	33
VOLPAGO DEL MONTELLO	10.045	19
ZENSON DI PIAVE	1.783	3
ZERO BRANCO	10.986	20
Totali	543.375	1.000

3. Le quote di partecipazione di cui al presente articolo non attribuiscono diritti patrimoniali, in quanto i medesimi sono disciplinati dal successivo art. 19.

Parte II

Art. 7 - Organi del Consiglio di Bacino

1. Sono organi del Consiglio di Bacino:
 - l'Assemblea di Bacino;
 - il Comitato di Bacino;
 - il Presidente;
 - il Direttore.

Art. 8 - Composizione e durata dell'Assemblea di Bacino

1. L'Assemblea di Bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino, o loro delegati, ed è presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea.
2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'Assemblea di Bacino è determinata ai sensi dell'articolo 6 del presente atto.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea di Bacino

1. L'Assemblea di Bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea di Bacino i seguenti atti fondamentali:
 - a. elezione del Comitato di Bacino scelti tra i componenti l'assemblea, compresa la definizione di criteri di nomina dei componenti del Comitato di Bacino che assicurino, in particolare, la rappresentatività delle diverse dimensioni e caratteristiche territoriali dei comuni aderenti;
 - b. elezione del Presidente scelto tra i componenti l'Assemblea;
 - c. nomina del Direttore;
 - d. approvazione del regolamento per il proprio funzionamento, degli schemi di regolamento per il funzionamento del Comitato di bacino e della struttura operativa del Consiglio di bacino;
 - e. approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

- f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
 - g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresi i servizi integrativi per i rifiuti speciali ai sensi di legge, e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
 - i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
 - j. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
 - k. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino;
 - l. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
 - m. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - n. formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
 - o. verifica e/o approvazione della carta dei servizi;
 - p. acquisti e/o alienazioni immobiliari relative a impianti e strutture funzionali ai sistemi di raccolta e/o gestione dei rifiuti (quali ad esempio gli ecocentri) ovvero agli altri servizi, ad edifici o locali adibiti a sede od unità locali del Consiglio di Bacino, nonché in genere a terreni;
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare dal relativo comma 1-bis, l'Assemblea del Consiglio di Bacino esercita le competenze dell'organo consiliare dell'ente locale. Le competenze di cui al precedente comma 2 ed al presente comma 3 riguardano anche gli ulteriori servizi di cui all'art. 1, comma 5 del presente atto.
4. L'assemblea, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15, comma 2, lettera h), adotta i regolamenti con efficacia esterna necessari per l'attuazione della presente convenzione e statuto.
5. L'assemblea è inoltre la sede dell'esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo e/o indirizzo stabilite dalla vigente normativa nei confronti delle società in house di gestione dei servizi ricordati all'articolo 1 della presente convenzione e statuto. Le modalità dell'esercizio congiunto di tali controlli ed attività del controllo vengono dettagliate in apposito/i regolamento/i di garanzia approvato/i dall'assemblea con le maggioranze di cui al primo periodo del successivo articolo 10,

comma 2, secondo periodo; ai soli fini del predetto controllo analogo comprendente anche le decisioni sulla governance ed il patrimonio societari, il menzionato regolamento deve prevedere quorum costitutivi e deliberativi che tengano conto delle quote patrimoniali di partecipazione degli enti locali nel Consiglio di Bacino e nella società.

6. L'Assemblea di Bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 2 senza che il suo Presidente e il Comitato di Bacino siano stati eletti.
7. Le modifiche al presente atto, riguardanti disposizioni diverse da quelle obbligatorie per legge, si intendono assunte quando approvate con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali presenti, che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione di cui al precedente articolo 6.

Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino

1. L'Assemblea di Bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6, della presente convenzione e statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali. Le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali degli enti locali presenti.
3. Le votazioni dell'Assemblea di Bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.
4. Delle sedute dell'Assemblea di Bacino è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.
5. L'Assemblea di Bacino è convocata nella prima seduta dal responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.
6. L'Assemblea di Bacino convocata nella prima seduta elegge il Comitato di Bacino ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.
7. Le procedure per la costituzione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della sua costituzione. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.
8. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere recapitato, a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata A/R, agli enti locali partecipanti almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea:

esso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. I documenti relativi all'ordine del giorno da trattare devono essere trasmessi in via telematica o mediante strumenti web agli enti locali partecipanti ovvero essere depositati presso la sede del Consiglio di Bacino almeno tre giorni prima dell'assemblea. In caso d'urgenza l'assemblea potrà essere convocata con un preavviso di 24 ore.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato di Bacino

1. Il Comitato di Bacino è composto da sette componenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'elezione dei membri del Comitato di Bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di Bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. Il Comitato di Bacino dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
4. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del Comitato di Bacino o da Presidente.
5. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato di Bacino o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal comma 2 e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.
6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di Bacino.
7. L'Assemblea di Bacino può deliberare la sfiducia del Comitato di Bacino o del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.

Art. 12 - Attribuzioni del Comitato di Bacino

1. Il Comitato di Bacino è l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente atto all'Assemblea di Bacino e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Comitato di Bacino l'adozione degli atti inerenti:
 - a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
 - c) l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il proprio funzionamento, nonché dei regolamenti per il funzionamento della struttura operativa del Consiglio di bacino;
 - d) le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), k), i) e l), comma 2, dell'articolo 9;
 - e) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
3. Il Comitato di Bacino riferisce annualmente all'Assemblea di Bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea medesima.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino

1. Il Comitato di Bacino è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato di Bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d), la convocazione del Comitato di Bacino avviene con le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 8.
3. Le deliberazioni del Comitato di Bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le sedute del Comitato di Bacino non sono pubbliche.

Art. 14 – Presidente del Consiglio di Bacino

1. Il Presidente del Consiglio di Bacino fa parte del Comitato di Bacino ed è scelto dall'Assemblea di Bacino tra i suoi componenti.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio di Bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea di Bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.
3. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di Bacino medesimo, una volta che questo sia stato costituito.
4. Al Presidente del Consiglio di Bacino sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al Direttore;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea di Bacino e il Comitato di Bacino;
 - c) vigila sull'applicazione del presente atto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di Bacino;
 - d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea di Bacino;
 - e) vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
 - f) è membro del Comitato di Bacino regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) in caso di necessità ed urgenza, debitamente motivato, può adottare gli atti ed i provvedimenti di competenza del Comitato di Bacino, curandone la ratifica da parte dello stesso nella successiva prima seduta.
5. Il Presidente del Consiglio di Bacino sceglie tra i membri del Comitato di Bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 15 – Direttore del Consiglio di Bacino

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea di Bacino su proposta del Comitato di Bacino e deve essere in possesso di adeguate e comprovate competenze tecniche.
2. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di Bacino e in particolare:
 - a) assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino;
 - b) partecipa ed esprime il proprio parere alle sedute dell'Assemblea e del Comitato di Bacino e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Bacino;

- f) esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);
 - g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino e del Comitato di Bacino agli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino;
 - h) propone al Comitato di Bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
2. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea di Bacino sulla propria attività.

Art. 16 - Ufficio del Consiglio di Bacino

1. L'ufficio del Consiglio di Bacino è istituito presso la sua sede a Fontane di Villorba (TV) in Via Donatori del Sangue n. 1.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Bacino.
3. A capo dell'ufficio del Consiglio di Bacino è posto il Direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.
4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del Consiglio di Bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 all'ufficio del Consiglio di Bacino è trasferito, secondo la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., il personale delle sopresse Autorità Responsabili di Bacino Treviso Due e Treviso Tre, come risultante dal piano di ricognizione e liquidazione redatto dai Commissari liquidatori e verificato dal Consiglio di Bacino. Le eventuali ulteriori risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.
5. All'ufficio del Consiglio di Bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.
6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), dovrà individuare preventivamente.
7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino sarà espletata dal Direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.

8. L'ufficio del Consiglio di Bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.
9. Ove necessario, e previa richiesta del Consiglio di Bacino, ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.
10. Ove necessario, e previa richiesta del Consiglio di Bacino, nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del Consiglio di Bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Gli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario del Consiglio di Bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea di Bacino entro il termine stabilito dall'art. 151 del d.lgs. 267 del 2000 per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Art. 18 – Revisione economico finanziaria.

1. La revisione economico finanziaria del Consiglio di Bacino è effettuata da un collegio dei revisori, composto da tre membri, salva la possibilità di nominare un revisore unico.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 234 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. L'Assemblea del Consiglio di Bacino verifica il piano di ricognizione e liquidazione elaborato dai Commissari liquidatori del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di

Bacino Treviso Tre, rispettivamente già Autorità Responsabile di Bacino Treviso Due ed Ente di Bacino Treviso Tre.

2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva i rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ed in conformità all'articolo 3 comma 5 del presente atto, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio. Il Consiglio di bacino subentra, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi di cui al precedente periodo.
3. Rimangono fermi gli atti assunti dagli Enti Responsabili di Bacino e dai Commissari Liquidatori ai sensi della predetta legge regionale in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici, in conformità alla successione tra enti stabilita dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52.
4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 6, 9 e 10 del presente atto, considerato che il Consiglio di Bacino "PRIULA" discende dall'aggregazione del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, nei quali la misura della partecipazione al patrimonio di ciascun comune era determinata in relazione agli apporti originari, le sole delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino concernenti i movimenti patrimoniali nel Consiglio – quali, ad esempio, liquidazioni o rimborsi di quote – verranno preliminarmente assunte con la maggioranza della metà più uno dei comuni aderenti al consiglio che rappresentino altresì il 51% delle quote di partecipazione al patrimonio del Consiglio di bacino. In sede di approvazione del Regolamento di Garanzia per il Controllo Analogo, l'assemblea si riserva la facoltà di modificare la maggioranza di cui al periodo precedente con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo e che rappresenti almeno il 51% delle quote patrimoniali. Delle eventuale variazioni delle quote di partecipazione al patrimonio del Consiglio di bacino nel corso del tempo dà atto il Comitato di Bacino. Le attuali quote di partecipazione al patrimonio sono quelle risultanti dall'allegato "B" del progetto di integrazione dei Consorzi Intercomunale Priula e Consorzio Azienda intercomunale di Bacino Treviso Tre.
5. Fermo restando il valore patrimoniale di spettanza dei singoli comuni al momento della costituzione del Consiglio di Bacino, i Comuni che formano il Consiglio di Bacino intendono far convergere progressivamente il rapporto fra le quote patrimoniali a quello delle quote di partecipazione amministrative del Consiglio stesso. I Comuni si impegnano pertanto a definire detta intenzione entro 24 mesi, con deliberazione assembleare assunta con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 9 comma 7, sulla base dei seguenti criteri e principi, sempreché conformi alla normativa vigente:
 - a) i risultati, siano essi positivi o negativi, di formazione e competenza degli esercizi successivi alla costituzione del Consiglio di Bacino, saranno attribuiti direttamente o indirettamente (in questo caso mediante la creazione di apposite riserve di patrimonio netto) ai singoli Comuni secondo un criterio che tenga anche conto del numero di abitanti dei Comuni;

- b) la valutazione della partecipazione nella società Contarina verrà effettuata con il criterio del patrimonio netto. In tal modo i risultati di Contarina concorreranno a formare per competenza i risultati del Consiglio di Bacino;
- c) eventuali ulteriori variazioni patrimoniali del Consiglio di Bacino, derivanti dalla partecipata Contarina, quali distribuzione di riserve patrimoniali, rivalutazioni di legge, cessione di azioni a terzi, saranno imputate in base alle quote patrimoniali se formatesi prima della Costituzione del Consiglio di Bacino e in base al criterio di cui alla lettera a) se di formazione successiva.

Art. 20 - Rinvio

- I. Per quanto non disciplinato dal presente atto, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili ed in particolare al relativo art. 31, nonché alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52.

Prospetto riepilogativo quote di partecipazione

Comune	Popolazione legale ultimo censimento ISTAT	Millesimi base abitanti
ALTIVOLE	6.720	12
ARCADE	4.366	8
ASOLO	8.952	16
BORSO DEL GRAPPA	5.913	11
BREDA DI PIAVE	7.750	14
CAERANO DI SAN MARCO	7.941	15
CARBONERA	11.135	21
CASALE SUL SILE	12.722	23
CASIER	11.018	20
CASTELCUCCO	2.189	4
CASTELFRANCO VENETO	32.894	61
CASTELLO DI GODEGO	7.013	13
CAVASO DEL TOMBA	2.996	6
CORNUDA	6.217	11
CRESPANO DEL GRAPPA	4.713	9
CROCETTA DEL MONTELLO	6.029	11
FORTE	6.019	11
GIAVERA DEL MONTELLO	5.144	9
ISTRANA	9.041	17
LORIA	9.097	17
MASER	4.962	9
MASERADA SUL PIAVE	9.293	17
MONASTIER DI TREVISO	4.087	8
MONFUMO	1.442	3
MONTEBELLUNA	30.765	57
MORGANO	4.362	8
NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.854	13
PADERNO DEL GRAPPA	2.169	4
PAESE	21.432	39
PEDEROBBA	7.573	14
PONZANO VENETO	12.194	22
POSSAGNO	2.195	4
POVEGLIANO	5.052	9
PREGANZIOL	16.772	31
QUINTO DI TREVISO	9.745	18
RESANA	9.290	17
RIESE PIO X	10.858	20
RONCADE	14.037	26
SAN BIAGIO DI CALLALTA	13.039	24
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.391	14
SILEA	9.923	18
SPRESIANO	11.659	21
SUSEGANA	11.702	22
TREVIGNANO	10.565	19
TREVISO	81.014	149
VEDELAGO	16.434	30
VILLORBA	17.883	33
VOLPAGO DEL MONTELLO	10.045	19
ZENSON DI PIAVE	1.783	3
ZERO BRANCO	10.986	20
Totali	543.375	1.000

Prospetto riepilogativo quote patrimoniali

Comuni	Valore Nominale	% partecipazione
ALTIVOLE	5.529,47	1,11%
ARCADE	9.638,55	1,93%
ASOLO	6.739,68	1,35%
BORSO DEL GRAPPA	3.897,73	0,78%
BREDA DI PIAVE	19.277,11	3,86%
CAERANO SAN MARCO	6.728,50	1,35%
CARBONERA	19.277,11	3,86%
CASALE SUL SILE	963,86	0,19%
CASIER	1.927,71	0,39%
CASTELCUCCO	1.715,73	0,34%
CASTELFRANCO VENETO	29.858,56	5,97%
CASTELLO DI GODEGO	6.083,85	1,22%
CAVASO DEL TOMBA	2.418,08	0,48%
CORNUDA	5.384,64	1,08%
CRESPANO DEL GRAPPA	3.942,47	0,79%
CROCETTA DEL MONTELLO	5.738,27	1,15%
FONTE	4.743,13	0,95%
GIAVERA DEL MONTELLO	9.638,55	1,93%
ISTRANA	7.005,20	1,40%
LORIA	7.079,18	1,42%
MASER	4.793,76	0,96%
MASERADA SUL PIAVE	19.277,11	3,86%
MONASTIER DI TREVISO	963,86	0,19%
MONFUMO	1.399,59	0,28%
MONTEBELLUNA	24.802,24	4,96%
MORGANO	963,86	0,19%
NERVESA DELLA BATTAGLIA	28.915,66	5,78%
PADERNO DEL GRAPPA	1.735,94	0,35%
PAESE	38.554,20	7,71%
PEDEROBBA	6.604,87	1,32%
PONZANO VENETO	19.277,11	3,86%
POSSAGNO	1.847,60	0,37%
POVEGLIANO	9.638,55	1,93%
PREGANZIOL	963,86	0,19%
QUINTO DI TREVISO	19.277,11	3,86%
RESANA	6.485,36	1,30%
RIESE PIO X	8.468,76	1,69%
RONDADE	3.855,42	0,77%
SAN BIAGIO DI CALLALTA	2.891,57	0,58%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	5.452,54	1,09%
SILEA	19.277,11	3,86%
SPRESIANO	19.277,11	3,86%
SUSEGANA	28.915,66	5,78%
TREVIGNANO	8.357,29	1,67%
TREVISO	9.638,55	1,93%
VEDELAGO	13.187,56	2,64%
VILLORBA	28.915,66	5,78%
VOLPAGO DEL MONTELLO	4.819,28	0,96%
ZENSON DI PIAVE	963,86	0,19%
ZERO BRANCO	2.891,57	0,58%
Totale	500.000,00	100,00%